

ASSOCIAZIONE “CITTA’ DEL BIO”

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione '**Città del Bio** - Associazione dei Comuni per lo sviluppo e la promozione del Biologico'. L'abbreviazione '**Città del Bio**' potrà essere utilizzata in luogo della denominazione sociale scritta per esteso.

Art. 2 - SEDE

La sede dell'Associazione è stabilita presso il Comune di Grugliasco, in Grugliasco (TO), Piazza Matteotti n. 50. Con delibera della Giunta esecutiva, la sede può essere trasferita nell'ambito del territorio nazionale.

La Giunta esecutiva potrà istituire sedi secondarie, uffici in Italia ed all'estero.

Art. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Lo scioglimento potrà essere stabilito con delibera dell'assemblea straordinaria.

Art. 4 - SCOPO

4.1 L'Associazione '**Città del Bio**', senza fine di lucro, opera per sviluppare e promuovere la cultura del biologico e le produzioni biologiche, per informare ed orientare i cittadini verso un consumo etico e consapevole, per promuovere lo sviluppo ecosostenibile, l'impiego di tecniche e prodotti ecocompatibili sia nei settori produttivi che nel terziario, più in generale la qualità della vita nelle città. Il tutto sviluppando iniziative e servizi nel campo della tutela, della promozione e dell'informazione.

4.2 '**Città del Bio**', a titolo indicativo e non esaustivo, si propone in particolare di:

1. Promuovere e tutelare le produzioni biologiche, favorendo uno stretto collegamento con il territorio per quanto concerne la distribuzione dei relativi prodotti ed il loro utilizzo;
2. Promuovere e tutelare la biodiversità, le attività rurali ed artigianali in via di cessazione, il paesaggio storico, la cultura e le tradizioni legate al cibo;
3. Promuovere la rinuncia alla coltivazione ed all'utilizzo di materiali geneticamente modificati nelle produzioni ;
4. Tutelare le autonomie e le diversità locali delle risorse naturali, storiche, architettoniche, culturali, umane ed imprenditoriali nei territori delle città associate;
5. Promuovere la qualità delle produzioni biologiche, anche attraverso iniziative di carattere selettivo;
6. Promuovere la diffusione dell'utilizzo degli alimenti da agricoltura biologica nell'ambito della ristorazione scolastica, collettiva e commerciale, privilegiando le produzioni locali;
7. Promuovere e favorire l'educazione alimentare, con iniziative a carattere didattico e informativo;

8. Promuovere l'Osservatorio sulla BioRistorazione;
9. Sviluppare servizi per conto degli associati sui temi dell'educazione alimentare, dell'orientamento ai consumi e della sicurezza alimentare;
10. Promuovere la nascita di mercati tematici dedicati al 'biologico', come strumento di promozione dell'agricoltura biologica e di informazione per i cittadini, per incentivare il consumo di alimenti promotori di salute, nonché l'utilizzo di prodotti e manufatti ecocompatibili;
11. Promuovere lo sviluppo sostenibile, favorendo la permanenza degli agricoltori nelle zone rurali, la nascita di nuove imprese e servizi integrati con l'attività primaria;
12. Promuovere l'offerta turistica integrata, basata sulla qualità del territorio, del cibo biologico locale e tradizionale e dei servizi;
13. Promuovere la diffusione di impostazioni e di scelte eco-compatibili, anche nel settore extra alimentare (fibre tessili, legno, progettazione e costruzione, ristrutturazione di immobili, ecc.) che dei servizi (turismo, ospitalità, ecc.);
14. Promuovere progetti d'area con il coinvolgimento dei diversi soggetti economici e professionali interessati;
15. Promuovere iniziative, dibattiti, incontri e convegni e la costituzione di strutture economiche destinati alla produzione, valorizzazione, diffusione e consumo delle produzioni ecocompatibili e biologiche;
16. Promuovere la cooperazione a livello europeo ed internazionale, per predisporre progetti di carattere transnazionale;
17. Promuovere il rapporto tra i produttori e gli enti pubblici e strumentali competenti, per la maggior tutela della qualità delle produzioni biologiche e delle risorse ambientali, paesaggistiche, urbanistiche, artistiche e storiche dei territori delle città associate;
18. Promuovere la cultura del bio, attraverso iniziative editoriali e di comunicazione per sollecitare l'opinione pubblica e divulgare le proprie iniziative;
19. Promuovere il rapporto con le associazioni delle autonomie e con le altre associazioni che operano in favore della qualità delle produzioni e dei territori;
20. Realizzare e sostenere servizi e reti di informazione e comunicazione innovativi per aumentare la qualità delle relazioni ed una corretta competitività dei sistemi territoriali;
21. Realizzare e sostenere progetti di sviluppo ecosostenibili ed etici per la qualificazione dei territori e la qualità della vita nelle '**Città del Bio**', con opportuni strumenti operativi, finanziari e fondi di solidarietà;
22. Realizzare e sostenere attività di studio, la formazione e la promozione di iniziative culturali, di concerto anche con l'Università e le altre Istituzioni culturali e scientifiche;
23. Realizzare e sostenere iniziative in favore della definizione e dell'assunzione da parte dei Comuni di competenze strategiche nel governo del territorio, dei servizi e dello sviluppo locale, sulla base del principio di sussidiarietà;
24. Organizzare e gestire servizi diversi anche su incarico di amministrazioni pubbliche coerenti con le finalità statutarie;
25. Organizzare e promuovere manifestazioni enogastronomiche, fiere e mercati destinati alla promozione ed alla vendita degli alimenti biologici ed ecocompatibili;
26. Organizzare e gestire, a favore dei propri servizi, servizi ed assistenza sui punti precedenti.

4.3 Per il raggiungimento degli scopi sociali , l'Associazione potrà compiere ogni altra attività, anche non espressamente prevista dallo statuto, purché, a giudizio della Giunta esecutiva, necessaria od utile al conseguimento degli scopi sociali.

L'Associazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla seguente legislazione ed in via del tutto occasionale nonché strumentale al conseguimento del fine di solidarietà sociale, può compiere sia

operazioni mobiliari, immobiliari, finanziari ed assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie, in forme associative e societarie aventi la stessa finalità, finalità affini o complementare alla propria.

Art. 5 - SOCI

I soci si distinguono in fondatori, ordinari, straordinari ed il loro numero è illimitato. Il Regolamento Interno determina i criteri e le modalità di ammissione, permanenza, recesso ed esclusione del socio non definiti nel presente statuto. I soci sono tenuti a comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere dall'Associazione; devono osservare lo Statuto, il Regolamento Interno e le delibere degli organi, favorendo con la loro azione gli interessi dell'Associazione.

5.1 Soci fondatori: gli enti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o che siano ammessi come tali dalla Giunta esecutiva entro 12 mesi dalla costituzione dell'Associazione;

- **Soci ordinari:** i Comuni che hanno promosso lo sviluppo del *biologico*, anche con l'inserimento di prodotti bio nella ristorazione scolastica e/o collettiva e che documentino un adeguato impegno per favorire lo sviluppo eco-sostenibile; possono aderire anche i Comuni di altri paesi dell'Unione Europea e non, purché oltre ai requisiti previsti abbiano rapporti di scambio culturale o siano gemellati con una '**Città del Bio**' italiana;
- **Soci straordinari:** possono essere soci straordinari altri soggetti istituzionali o misti pubblico - privato, nei cui territori o ambiti territoriali vengano promosse le produzioni e l'utilizzo del *biologico*, nonché si valorizzi la cultura del bio;

Art. 6 - AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio, su istanza degli interessati. Il nuovo socio perfeziona la sua adesione con il versamento della quota di adesione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto dello statuto, dei regolamenti interni e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi.

Chiunque effettua versamenti o liberalità nei confronti dell'Associazione è considerato “Amico **Città del Bio**”; esso ha diritto, qualora lo richiedesse espressamente e pur non essendo socio a ricevere informazioni circa le attività dell'Associazione.

Art. 7 - DIMISSIONI, DECADENZA, ESCLUSIONE DEL SOCIO

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 mesi prima della fine dell'anno solare ed ha effetto dall'inizio dell'esercizio successivo a quello in cui sono state presentate;
- per decadenza, ovvero per il venire meno dei requisiti sulla base dei quali è avvenuta l'ammissione;
- a seguito di delibera di esclusione, pronunciata dal Consiglio per accertati motivi di incompatibilità, ovvero per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi stabiliti dal presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
- per morosità nel versamento delle quote dovute all'associazione;
- negli altri casi previsti dal Regolamento.

Art. 8 - PATRIMONIO

Il patrimonio di 'Città del Bio' è composto:

- a) dalle quote di adesione e delle quote annuali dei soci;
- b) dai versamenti volontari dei soci;
- c) dai contributi pubblici nazionali e comunitari richiesti;
- d) dai contributi di terzi;
- e) da ogni altra entrata e acquisizione.

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Art. 9 – RENDICONTO

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione sotto qualsiasi forma, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali utili od avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione degli scopi sociali.

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, al termine del quale il Consiglio provvede, entro quattro mesi alla chiusura dello stesso a redigere il rendiconto della gestione. Il rendiconto deve essere redatto in modo da rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione. Il rendiconto deve essere sottoposto all'approvazione all'Assemblea entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 10 - ORGANI STATUTARI

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio;
- c) Il Presidente ed i due VicePresidenti;
- d) La Giunta Esecutiva;
- e) Il Sindaco Revisore;
- f) I Coordinamenti Regionali o Interregionali;
- g) il Comitato Scientifico.

Tutte le cariche sono gratuite, il Regolamento Interno stabilirà le modalità e la quantità dei rimborsi delle spese ammesse per lo svolgimento della carica.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci può essere convocata in sede ordinaria o straordinaria dal Presidente. Il diritto di voto spetta esclusivamente ai soci fondatori, ordinari e straordinari in regola con il pagamento delle quote.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, dal Presidente dell'Associazione o su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto, con ordine del giorno motivato. La convocazione deve effettuarsi con almeno 15 giorni di anticipo con avviso scritto mediante lettera, fax o e-mail, contenente l'ordine del

giorno, la data , l'ora ed il luogo della convocazione. Gli organi dell'Associazione potranno a loro discrezione, ed in aggiunta alle modalità sopra descritte usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei due Vice Presidenti appositamente incaricati; in caso di assenza o impedimento di entrambi i Vice-Presidenti da persona nominata dall'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale. Ogni socio ha diritto ad un voto è può essere delegato in forma scritta a rappresentare esclusivamente un altro socio. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, con presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide, qualunque sia il numero dei soci presenti, purché approvate con la maggioranza dei voti espressi.

L'Assemblea straordinaria delibera in materia di modifiche dello statuto con la maggioranza del 50% + 1 dei componenti e, in caso di scioglimento, con una maggioranza dei 2/3 degli stessi..

L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria e straordinaria anche nello stesso giorno.

Art. 12 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I principali compiti dell'Assemblea sono:

- approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- eleggere e rinnovare anche parzialmente, i membri del Consiglio;
- nominare il Sindaco Revisore;
- approvare e modificare il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione;
- determinare la misura della quota di iscrizione e di quella annuale di finanziamento dell'attività;
- impartire le direttive generali di azione dell'Associazione e deliberare sugli altri argomenti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla Legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio;
- approvare il programma di attività annuale e poliennale;
- deliberare sull'istituzione dei coordinamenti regionali o interregionali.

Art. 13 - CONSIGLIO

Il Consiglio è eletto dall'assemblea dei soci. Il Regolamento stabilisce il numero dei Consiglieri che compongono il Consiglio e quello da attribuirsi agli eventuali Soci Straordinari. I Coordinatori Regionali fanno parte di diritto del Consiglio. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i Consiglieri sono rieleggibili. Il Consigliere eletto rappresenta il Comune o l'Ente di provenienza e si rapporta con il Coordinamento regionale o interregionale di riferimento. La decadenza avviene per dimissioni o quando viene meno lo status di amministratore, ovvero quando il Comune o l'Ente recede dall'Associazione, ovvero dopo tre assenze ingiustificate. Il Consiglio nella prima riunione successiva all'elezione elegge tra i suoi componenti il Presidente ed i due Vice Presidenti. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ad esclusione di quegli atti che sono attribuiti alla Giunta Esecutiva o di specifica competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio nel rispetto delle finalità del presente statuto e degli indirizzi dell'Assemblea delibera principalmente sui seguenti argomenti:

1. la proposta di bilancio preventivo e consultivo;
2. la verifica dello svolgimento del programma approvato dall'assemblea;
3. l'ammissione o l'esclusione dei soci;

4. la nomina della Giunta Esecutiva;
5. la nomina e/o la revoca dei membri di spettanza nelle società controllate e partecipate;
6. la nomina del Direttore Generale dell'Associazione, su proposta del Presidente, ed i compiti;
7. la nomina della Commissione elettorale per l'elezione del Consiglio, del Presidente e dei Vice Presidenti;
8. la nomina del delegato regionale;
9. la proposta del Regolamento Interno e delle eventuali sue modifiche;
10. la nomina del Comitato Scientifico, la costituzione di commissioni o gruppi di lavoro e di studio, avvalendosi di esperti, che affianchino l'operato degli Organi dell'Associazione, per meglio approfondire e/o sviluppare tematiche specifiche;
11. la convocazione dell'Assemblea straordinaria.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente delegato dal Presidente, ogniqualevolta lo ritenga opportuno e, comunque, ogni trimestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione è fatta mediante lettera, fax, e-mail o altro mezzo idoneo, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.

L e deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Direttore dell'Associazione, ovvero da un consigliere incaricato dal Presidente.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvede a sostituirli mediante cooptazione, con apposita deliberazione. Se un consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente o Vice Presidente, il Consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente o Vice Presidente, che ricopre la carica fino alla scadenza del mandato, così come i Consiglieri cooptati. La delibera di cooptazione sarà ratificata nella prima assemblea convocata.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio, in questo caso è il Sindaco revisore a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Art. 14 – PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio è il Presidente dell'Associazione e ne è il legale rappresentante. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali e sovrintende alla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio e della Giunta Esecutiva.

Il Presidente:

1. convoca e presiede l'Assemblea dei soci, il Consiglio e la Giunta Esecutiva;
2. dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione;
3. adempie agli incarichi espressamente conferitigli;
4. propone al Consiglio la nomina del Direttore generale;
5. vigila sulla conservazione dei documenti e dei verbali dell'Associazione;
6. accerta che si operi in conformità agli interessi dell'Associazione;
7. conferisce, previa autorizzazione del Consiglio, procure per singoli atti o categorie di atti.

Al Presidente compete la firma sociale, la rappresentanza legale, ivi compresa la rappresentanza in giudizio.

Il Presidente, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della collaborazione del Direttore Generale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da un Vice Presidente indicato dal Presidente stesso.

I Vice Presidenti durano in carica tre anni e coadiuvano il Presidente.

Art. 15 - GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è nominata dal Consiglio ed è composta dal Presidente, dai Vice Presidenti e da quattro membri.

Compiti e funzioni della Giunta Esecutiva sono:

1. l'assunzione e la gestione del personale;
2. l'istituzione e l'abolizione delle sedi;
3. la stipula di contratti e convenzioni, con ratifica del Consiglio;
4. il conferimento di incarichi professionali necessari all'attuazione del programma, compresa la fissazione delle modalità e degli onorari;
5. la gestione delle sedi, degli immobili e dei beni di proprietà dell'Associazione;
6. il controllo e la vigilanza sulle società di servizio controllate e partecipate;
7. la decisione di qualsiasi disposizione patrimoniale e di qualsiasi acquisto che possa comportare oneri di qualunque genere per l'Associazione;
8. i rapporti con le banche;
9. il rilascio di garanzie e fidejussioni bancarie ed assicurative;
10. tutti gli altri atti che sono stati espressamente delegati dal Consiglio.

Alle riunioni della Giunta esecutiva sono invitati il Sindaco revisore ed il Direttore Generale.

Le riunioni sono valide se presenti almeno la metà + uno dei componenti.

Le deliberazioni di norma sono a voto palese e sono prese a maggioranza dei presenti.

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente con le modalità di convocazione del Consiglio.

Art. 16 - SINDACO REVISORE

Il Sindaco revisore è nominato dall'Assemblea dei Soci tra persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili. Il Sindaco Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Sindaco Revisore predispose e trasmette al Consiglio la relazione annuale sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione e relaziona all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 17 - COORDINAMENTI REGIONALI

I Soci, Fondatori, Ordinari e Straordinari, di una singola Regione, raggiunto il numero minimo stabilito dall'Assemblea, si costituiscono in Coordinamento regionale. L'Assemblea del Coordinamento regionale elegge il Coordinatore Regionale e la Giunta, composta dal Tesoriere e da un numero variabile di membri, disciplinato dal regolamento Interno dell'Associazione. Il Coordinatore Regionale è membro con diritto di voto del Consiglio.

Funzioni del Coordinamento sono:

1. organizzare l'attività dei Soci favorendone la partecipazione alle iniziative sociali;
2. garantire l'attuazione dei programmi dell'Associazione nell'ambito territoriale di competenza, anche avvalendosi della struttura e del personale dell'Associazione stessa;

3. stabilire e mantenere rapporti con le istituzioni locali e con gli organismi culturali ed economici del territorio;
4. animare il proprio territorio e contribuire all'elaborazione dei programmi dell'Associazione;
5. assumere iniziative proprie in coerenza con gli scopi statutari ed i programmi dell'Associazione;
6. gestire il fondo regionale e gli eventuali contributi pubblici e privati;
7. rendicontare al Consiglio a fine anno sull'attività svolta.

Art. 18 - COORDINAMENTI INTERREGIONALI

Laddove non è costituito il Coordinamento Regionale, su istanza dei Soci appartenenti a più Regioni, l'Assemblea può, con propria delibera, costituire un Coordinamento Interregionale, disciplinato dalle norme del precedente articolo.

Art. 19 - DIRETTORE GENERALE

L'esecuzione delle delibere e la direzione dell'associazione possono essere affidate al Direttore Generale con le facoltà, le attribuzioni ed i poteri determinati dal Consiglio. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio e della Giunta Esecutiva, curandone la redazione dei verbali.

Art. 20 - DIMISSIONI E DECADENZA DALLE CARICHE

Le dimissioni dalle cariche sociali devono essere presentate per iscritto e discusse dall'organismo competente nella prima riunione successiva alla data di presentazione delle stesse.

Gli eletti a cariche sociali che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni successive, decadono automaticamente e sono sostituiti nella prima riunione dell'organismo competente successiva alla decadenza, mediante cooptazione.

La decadenza opera anche per effetto della perdita di qualifica di socio ai sensi dell'art. 7.

Art. 21 - ALBO D'ONORE

Su proposta del Presidente, il Consiglio può conferire la nomina di 'Ambasciatore delle Città del Bio' a coloro che si sono particolarmente distinti nell'attività dell'Associazione ed a personalità del mondo della cultura, dell'arte, della scienza, dell'economia, dello sport in grado di promuovere in Italia ed all'estero la proposta e lo stile del Bio e dei territori dedicati.

Art. 22 - ALBO DEGLI AMICI CITTA' DEL BIO

Al fine di accrescere la conoscenza ed il radicamento dell'Associazione è istituito l'Albo degli Amici delle Città del Bio, al quale possono essere iscritti tutti coloro - persone fisiche e giuridiche, imprese e associazioni - che, versando una quota associativa annuale, condividano i valori e si impegnano ad operare per promuovere l'attività dell'Associazione.

Art. 23 - REGOLAMENTO INTERNO

L'Assemblea ordinaria dei Soci approva un Regolamento Interno per l'Applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento dell'Associazione.

Art. 24 – SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il patrimonio associativo sarà devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale oppure ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di vigilanza di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

All'Assemblea Straordinaria compete la nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri e compensi.

Art. 25 – LIMITAZIONI

L'utilizzo della denominazione sociale dell'Associazione e del marchio è regolamentato dal regolamento Interno.

Art. 26 – ARBITRATO

Qualsiasi controversia insorga tra i soci, tra i soci e gli organi e tra gli organi (compresa l'impugnazione degli atti degli stessi organi) è decisa in via definitiva con arbitrato rapido e ordinario (a seconda del valore della controversia) secondo il regolamento d'arbitrato della Camera Arbitrale del Piemonte.

Art 27 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, varranno le norme del Regolamento, Codice Civile e del Codice di Procedura Civile vigenti.

Art. 28 - NORMA TRANSITORIA

Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore secondo le modalità definite nell'atto costitutivo.